

Allegato A2

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLA VARIAZIONE DELL'UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO E/O ALLA VARIAZIONE DELLA CONTROPARTE
COMMERCIALE SU UN PUNTO DI PRELIEVO ATTIVO SU RICHIESTA
DELL'UTENTE DEL DISPACCIAMENTO**

Valido dal 1° dicembre 2026

Allegato A2

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Articolo 1</i>	<i>4</i>
Definizioni.....	4
<i>Articolo 2</i>	<i>5</i>
Oggetto.....	5
<i>Articolo 3</i>	<i>5</i>
Variazione dell'utente del dispacciamento e/o della controparte commerciale su un punto di prelievo attivo	5
<i>Articolo 4</i>	<i>5</i>
Attività di verifica del processo	5
TITOLO II.....	5
AGGIORNAMENTO DELLA CONTROPARTE COMMERCIALE SU RICHIESTA DELL'UTENTE DEL DISPACCIAMENTO	5
<i>Articolo 5</i>	<i>5</i>
Richiesta di variazione della controparte commerciale	5
<i>Articolo 6</i>	<i>6</i>
Obblighi informativi del Gestore del SII in relazione alla richiesta di variazione della controparte commerciale	6
<i>Articolo 7</i>	<i>6</i>
Aggiornamento del RCU	6
TITOLO III.....	7
PROCESSO DI SWITCHING SU RICHIESTA DELL'UTENTE DEL DISPACCIAMENTO.....	7
<i>Articolo 8</i>	<i>7</i>
Richiesta di switching su richiesta dell'utente del dispacciamento	7
<i>Articolo 9</i>	<i>7</i>
Obblighi informativi del Gestore del SII in relazione alla richiesta di switching presentata dall'utente del dispacciamento	7
Obblighi informativi dell'impresa distributrice	8
<i>Articolo 11</i>	<i>8</i>
Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU.....	8
TITOLO IV	9

Allegato A2

MONITORAGGIO DEL PROCESSO	9
<i>Articolo 12.....</i>	<i>9</i>
<i>Monitoraggio delle richieste di variazione dell'utente del dispacciamento e/o della controparte commerciale</i>	<i>9</i>

Allegato A2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV, al TIMOE, al TIS, all'allegato A alla deliberazione 135/2021/R/eel, nonché le seguenti definizioni:

- **attivazione contrattuale:** è il processo attraverso cui è gestita nel SII l'esecuzione fisica di un nuovo contratto di fornitura, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o all'utente del dispacciamento e/o alla controparte commerciale associata al punto di prelievo;
- **switching è:**
 - a) la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo;
 - b) l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
- **cambio fornitore (switching reseller) è:**
 - a) la successione di una controparte commerciale ad un'altra sullo stesso punto di prelievo attivo, con o senza switching;
 - b) l'attribuzione ad una controparte commerciale di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato con switching;
- **data di cambio fornitore** è la data a decorrere dalla quale ha effetto il cambio fornitore;
- **data di switching su richiesta dell'utente del dispacciamento** è la data a decorrere dalla quale ha effetto lo switching e coincide con il primo giorno del mese;
- **dati identificativi del cliente finale sono:**
 - a) codice fiscale o partita iva;
 - b) nome e cognome o ragione sociale;
 - c) indirizzo di domicilio/residenza o indirizzo della sede legale;
 - d) indirizzo di esazione;
- **codice pratica** è il protocollo della pratica assegnato dal SII;
- **nuova controparte commerciale** è il soggetto che, in qualità di parte venditrice, conclude un nuovo contratto di fornitura con il cliente finale;
- **PMA** è il valore di potenza media annuale, espresso in MW;
- **preesistente controparte commerciale** è il soggetto parte venditrice del contratto di fornitura in essere col cliente finale al momento in cui quest'ultimo conclude un nuovo contratto.

Allegato A2

Articolo 2

Oggetto

2.

- 2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene effettuata la variazione dell'utente del dispacciamento e/o la variazione della controparte commerciale su un punto di prelievo attivo, su richiesta di un utente del dispacciamento.
- 2.2. Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
 - a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: Gestore del SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti del dispacciamento e imprese distributrici;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

Articolo 3

Variazione dell'utente del dispacciamento e/o della controparte commerciale su un punto di prelievo attivo

3.

- 3.1. Qualora il punto di prelievo oggetto della richiesta di variazione della controparte commerciale sia già associato all'utente del dispacciamento richiedente, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II.
- 3.2. Qualora il punto di prelievo sia oggetto della richiesta di variazione dell'utente del dispacciamento, con o senza variazione della controparte commerciale, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III.

Articolo 4

Attività di verifica del processo

4.

- 4.1. Il Gestore del SII effettua le attività di controllo di correttezza di esecuzione del processo di cambio fornitore di cui al presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al successivo Titolo IV.

TITOLO II

AGGIORNAMENTO DELLA CONTROPARTE COMMERCIALE SU RICHIESTA DELL'UTENTE DEL DISPACCIAMENTO

Articolo 5

Richiesta di variazione della controparte commerciale

5.

Allegato A2

- 5.1. Nei casi di cui al comma 3.1, l'utente del dispacciamento presenta al SII la richiesta di variazione della controparte commerciale.
- 5.2. La richiesta di cui al precedente comma 5.1 deve essere inviata al SII entro e non oltre 2 giorni lavorativi antecedenti la data di cui al comma 5.3, lettera c).
- 5.3. La richiesta di cui al precedente comma 5.1 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) la data di decorrenza della variazione, coincidente con il giorno 1 del mese;
 - d) i dati identificativi della nuova controparte commerciale.

Articolo 6

Obblighi informativi del Gestore del SII in relazione alla richiesta di variazione della controparte commerciale

- 6.
- 6.1. Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 5.1, il Gestore del SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
- a) il punto di prelievo sia attivo;
 - b) la nuova controparte commerciale non sia già associata nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - c) i dati di cui al comma 5.2, lettera b) siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - d) la richiesta sia pervenuta entro il termine ultimo di cui al precedente comma 5.2;
 - e) la data di cui al precedente comma 5.3 lettera c) coincida con il giorno 1 del mese.
- 6.2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 6.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette al richiedente, all'impresa distributrice, alla nuova controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di prelievo oggetto della richiesta:
- a) i dati di cui al comma 5.3, lettere a), b) e c);
 - b) il codice pratica della richiesta.
- 6.3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 6.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il Gestore del SII ne dà notifica all'utente del dispacciamento richiedente.

Articolo 7

Aggiornamento del RCU

- 7.
- 7.1. Nei casi di cui al comma 6.2 il Gestore del SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di variazione della controparte commerciale, dandone notifica all'utente del dispacciamento richiedente, all'impresa distributrice, alla nuova controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale.

Allegato A2

TITOLO III

PROCESSO DI SWITCHING SU RICHIESTA DELL'UTENTE DEL DISPACCIAMENTO

Articolo 8

Richiesta di switching su richiesta dell'utente del dispacciamento

- 8.
- 8.1. Nei casi di cui comma 3.2, il nuovo utente del dispacciamento è tenuto a presentare la richiesta di switching al SII.
 - 8.2. La richiesta di cui al precedente comma 8.1 deve essere inviata al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente la data di cui al comma 8.3, lettera c).
 - 8.3. La richiesta di cui al precedente comma 8.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) la data di switching;
 - d) i dati identificativi della controparte commerciale;
 - e) il codice dell'offerta applicata al cliente finale.

Articolo 9

Obblighi informativi del Gestore del SII in relazione alla richiesta di switching presentata dall'utente del dispacciamento

- 9.
- 9.1. Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 8.1, il Gestore del SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
 - a) il punto di prelievo sia attivo;
 - b) il richiedente non sia già associato nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - c) i dati di cui al comma 8.3, lettera b) siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - i) la richiesta sia pervenuta entro il termine ultimo di cui al comma 8.2;
 - j) la somma algebrica della PMA di ciascun punto di prelievo oggetto di richieste di switching formulate da un nuovo utente del dispacciamento risulti non eccedente al valore della PMA dichiarato ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 166/2013/R/com;
 - k) il richiedente risulti adempiente ad eventuali richieste di integrazione della garanzia da parte di Terna, secondo quanto previsto dal Regolamento del sistema di garanzie di cui all'articolo 4-28.2 del TIDE;
 - l) il valore di PMA_U dell'utente del dispacciamento indicato dal richiedente sia inferiore al valore soglia di PMA, calcolato moltiplicando il valore di PMA_U^{MAX} determinato da Terna per un fattore 1,10.
 - 9.2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 9.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il Gestore del SII trasmette al richiedente, all'impresa distributrice, all'utente del dispacciamento preesistente, alla controparte commerciale preesistente e alla nuova

Allegato A2

controparte commerciale almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di prelievo oggetto della richiesta:

- a) i dati di cui al comma 8.1, lettere a), b) e c);
 - b) il codice pratica di switching.
- 9.3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 9.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il Gestore del SII ne dà notifica al richiedente.
- 9.4. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 9.2, in caso di inammissibilità ricevuta da parte dell'impresa distributrice di cui al successivo comma 10.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il Gestore del SII ne dà notifica al richiedente.

Articolo 10

Obblighi informativi dell'impresa distributrice

- 10.
- 10.1. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 9.2, entro un giorno lavorativo, l'impresa distributrice verifica l'ammissibilità della richiesta e trasmette l'esito al Gestore del SII.
- 10.2. In caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 10.1, nonché a seguito della comunicazione di cui al precedente comma 6.2, l'impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel, indicando il codice pratica switching.

Articolo 11

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 11.
- 11.1. In corrispondenza della data di cui al precedente comma 8.3, lettera c), il Gestore del SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di switching.

Allegato A2

TITOLO IV **MONITORAGGIO DEL PROCESSO**

Articolo 12

Monitoraggio delle richieste di variazione dell'utente del dispacciamento e/o della controparte commerciale

12.

- 12.1. Il Gestore del SII effettua il monitoraggio mensile delle richieste di cui ai precedenti Articolo 5 e Articolo 8.
- 12.2. Sulla base del monitoraggio di cui al precedente comma 12.1, mensilmente, il Gestore del SII, trasmette alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, un report specifico contenente le informazioni funzionali ad avere evidenza delle variazioni di utente del dispacciamento e/o di controparte commerciale a livello aggregato per utente del dispacciamento e controparte commerciale.